



## COMUNE DI POPPI (AR)

**Ufficio dello Stato Civile**

**Telefono 0575\*50.22.18**

**PEC: [c.poppi@postacert.toscana.it](mailto:c.poppi@postacert.toscana.it)**

**Indirizzo E-MAIL: [demografici.poppi@casentino.toscana.it](mailto:demografici.poppi@casentino.toscana.it)**



### MODULO PER RICHIEDERE CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 177 D.Lgs. n. 196/2003)

#### AII'UFFICIO DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI POPPI

Protocollo num. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ in Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

#### CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:

Certificato  nascita  morte  matrimonio

Estratto per riassunto  nascita  morte  matrimonio

Estratto per riassunto con paternità e maternità  nascita

Estratto per copia integrale **relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:**

Atto di nascita

Atti di matrimonio

Atto di morte

Atto di cittadinanza

Atto di \_\_\_\_\_

a nome di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ in Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### IN CASO DI RICHIESTA FATTA DA TERZE PERSONE INDICARE LE MOTIVAZIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA:

Spazio da compilare esclusivamente in caso di richiesta di **estratto per copia integrale** o per **estratto di nascita contenente estremi di paternità e maternità**

Per le seguenti finalità: .....

.....

Luogo \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma leggibile dichiarante

**Si allega copia di un documento di identità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).**

## **Codice Civile Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile**

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

### **Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile Articolo 1**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

#### **Articolo 2**

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

### **Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396**

#### **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma**

#### **12, della legge 15 maggio 1997, n. 127**

#### **Articolo 107 - Estratti per copia integrale**

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
  - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
  - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
  - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

#### **Articolo 108 – Contenuto**

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
  - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
  - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

### **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali**

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 **è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce**, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. [...].